

COMUNE di **MACCHIA D'ISERNIA**

OGGETTO: Adempimenti urbanistici e regolamentari ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 27- settembre 1999, n. 33 - Esercizio poteri sostitutivi.

L'anno duemilauno, il giorno *NOVE*... del mese di *LUGLIO*... , alle ore *17.00*,
in.....**MACCHIA D'ISERNIA**....., presso il Palazzo Comunale , con l'assistenza del
Segretario Comunale dott. *Gianni Di Rini*.....

IL "COMMISSARIO AD ACTA"

Dott. Manlio PALANGE ha assunto la presente deliberazione:

- **Visto** il decreto dell'Assessore regionale alle Politiche per lo Sviluppo n° 235 del 17 maggio 2001, con il quale il sottoscritto dirigente regionale viene nominato "commissario ad acta", ai sensi del 2° comma-art.3-della Legge Regionale n°. 33/1999, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla stessa legge regionale n°33/99 in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici specificatamente in materia di medie e grandi strutture di vendita ed attività commerciali ed artigianali nei centri storici;
- **Visto** lo strumento urbanistico del Comune di *MACCHIA D'ISERNIA*.....;
- **Sentita** l'amministrazione comunale nella persona del Sindaco pro-tempore e fatte proprie le osservazioni e gli orientamenti da questi espressi;
- **Sentiti** i Responsabili dei servizi interessati in ordine agli aspetti procedurali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi della media e grande distribuzione;
- **Dato atto** che con nota n° 4132 del 20 giugno 2001 sono state consultate le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale, mediante illustrazione dei criteri che vengono adottati nella redazione dei piani di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- **Constatato** che, sebbene richieste, le organizzazioni in parola non hanno dato risposta;
- **Ritenuto** di dover pertanto approvare l'adeguamento del PDF del Comune di *MACCHIA D'ISERNIA*...alla Legge Regionale n° 33/99, dando atto che può procedersi così come stabilito dall'art.4 della stessa legge, non essendo state apportate variazioni urbanistiche;
- **Dato atto** che il regolamento del procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento e il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita prevede la contestualità dell'emanazione dell'autorizzazione all'apertura e del titolo edilizio ai sensi del 6° comma-art.3 della legge regionale n°33/99;

DELIBERA

- di approvare gli allegati A) e B) al presente atto denominati rispettivamente "Piano di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita" e "Regolamento e procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita";
- di demandare alle strutture comunali i successivi adempimenti.

Il Segretario Comunale

Gianni Di Rini



Il Commissario ad acta

Manlio Palange

Allegato "A"

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA E STANDARD URBANISTICI
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU
AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (artt. 3 e ss. Legge
Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33).

LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nel territorio del comune di Macchia d'Isernia è consentita la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita – così come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - secondo la tabella seguente:

Zona urbanistica Articolo 2 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444	MSV	GSV
Zona A (Centri e nuclei storici)	-	-
Zona B (Ristrutturazione e completamento)	Non Alimentari	-
Zona C (Nuove espansioni)	Ammissibili (1.500 mq di SV)	-
Zona D (Industriale)	Ammissibili (1.500 mq di SV)	ammissibili
Zona E (Agricole)	-	-
Zona F (Area scolastica)	-	-
Zona G (Attrezzature e servizi pubblici)	-	-
Zona H (Zona Artigianale e Commerciale)	ammissibili sino a 1.500 mq. di SV	ammissibili
Zona I (Verde, privato, attrezzato, rispetto)	-	-
Zona L (Residenze turistiche)	-	-

Legenda: SV = superficie di vendita; MSV = media struttura di vendita (da 151 mq. fino a 1.500 mq.); GSV = grande struttura di vendita (oltre 1.500 mq.).

Ogni operazione di trasformazione fisica del territorio ovvero delle strutture edilizie deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del P.D.F. vigente conformemente alle dotazioni volumetriche previste, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti nonché nei limiti di densità edilizia ammessi e nell'osservanza dei rapporti massimi tra spazi riservati agli insediamenti residenziali e spazi riservati ad altre destinazioni.

Nelle zone urbanisticamente omogenee ove non sono previste dal P.D.F. attività di tipo commerciale sono ammissibili solo quelle a servizio delle strutture con funzioni specifiche; all'interno di tali strutture possono trovare allocazione attività commerciali di superficie complessiva edificata non superiore a quella della struttura principale e, comunque, non superiore a 150 mq. (comprensiva di superficie di vendita e servizi).

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA.

Le Medie Strutture di Vendita – di seguito MSV - e le Grandi Strutture di Vendita – di seguito GSV - devono osservare valori minimi di dotazione di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela.

Per gli esercizi di vicinato non sono, invece, richiesti Standard minimi di parcheggi; tuttavia nei casi di nuove costruzioni occorre il rispetto degli *standard* di cui all'art. 5 comma 1 – p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento – di seguito SLP – deve corrispondere la quantità minima – escluse le sedi viarie – di 40 mq. di spazi destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

I parcheggi pertinenziali riservati alla clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero ad essa collegate con un percorso pedonale senza barriere architettoniche e senza interferenze con la viabilità esterna veicolare.

I valori di soglia sono differenziati in funzione di:

1. Settore merceologico della struttura di vendita, distinguendo:

- A. alimentare
- B. non alimentare

2. Caratteristiche dimensionali della struttura di vendita, definite in funzione della superficie di vendita (SV) distinta in 6 fasce:

- A. da 151 a 300 mq.
- B. da 301 mq. a 500 mq.
- C. da 501 a 800 mq.
- D. da 801 a 1.200 mq.
- E. da 1.201 a 1.500 mq.
- F. oltre 1.500 mq.

3. Regime urbanistico dell'area di insediamento della struttura di vendita, distinguendo ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n° 1444, le zone omogenee:

- A. centro storico
- B. ristrutturazione e completamento
- C. nuove espansioni
- D. zona industriale
- H. zona artigianale e commerciale

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate, per ciascuno degli incroci possibili tra le classificazioni sopra specificate (settore merceologico, fascia di superficie di vendita, regime urbanistico dell'area), le relazioni che identificano le dotazioni minime di posti auto e di superficie dell'area destinata a parcheggio per la clientela.

Tabella 1

Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi alimentari e misti	Da 151 a 300 mq.	Da 301 a 500mq.	Da 501 a 800 mq.	Da 801 a 1200 mq.	Da 1201 a 1500 mq.	Oltre 1500 mq.
ZONA A						
ZONA B						
ZONA C	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	
ZONA D	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	100+ 1 posto ogni 50mq in + SP=2SV
ZONA H	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	100+1 posto ogni 50mq in + SP=2SV

Legenda: SP = superficie parcheggi; SV = superficie di vendita.

Tabella 2
Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi non alimentari	Da 151 a 300 mq.	Da 301 a 500mq.	Da 501 a 800 mq.	Da 801 a 1200 mq.	Da 1201 a 1500 mq.	Oltre 1500 mq.
ZONA A						
ZONA B	5 120 mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	
ZONA C	5 120 mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	
ZONA D	5 120 mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	40+ 1 ogni 100 mq di SV in più SP=SV
ZONA H	5 120 mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	40+1 ogni 100 mq di SV in più SP=SV

L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico, è subordinata al rispetto degli *standard*, ossia delle relazioni riportate nelle tabelle.

In particolare - per quanto attiene agli ampliamenti di superficie di vendita - i parametri riferiti alle quote di parcheggio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati delle superfici di parcheggio minime previste dalle tabelle 1 e 2; tali ampliamenti che possono essere concessi una sola volta e non danno luogo alla rimodulazione dei limiti previsti dal presente piano.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA

Per la progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di vendita devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) organizzazione:

- differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci);
- rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 1.2.1985 (autorimesse interrato);
- assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap nella misura di un posto auto ogni 50 (o frazioni di 50) posti auto complessivi
- spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita da autorimesse chiuse, ecc.);
- delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- depositi carrelli localizzati tra i posti macchina rapidamente raggiungibili;
- transito di veicoli distante dall'edificio, e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
- pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
- pavimentazione con materiali antisdrucchiolevoli;
- sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
- illuminazione a spettro ampio;
- sistemi per la raccolta dei rifiuti;
- percorsi pedonali protetti;
- fermate protette per i mezzi pubblici;
- posteggi per veicoli a due ruote;

Dovranno essere previsti 1 posto auto per disabili in parcheggi fino a 50 posti auto complessivi, 2 posti auto per disabili in parcheggi da 51 a 100 posti complessivi, etc.. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture dei disabili deve avere dimensioni tali da consentire il movimento del disabile anche nelle fasi di trasferimento e deve essere evidenziato mediante apposite segnaletiche orizzontali e verticali:

b) gestione:

- obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
- custodia anche parziale del parcheggio;
- personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area.

**DOTAZIONE DI AREA DI SOSTA E DI MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL
RIFORNIMENTO DELLE MERCI, AD USO ESCLUSIVO DELL'ESERCIZIO
COMMERCIALE.**

Al fine di minimizzare le interferenze con la circolazione, ogni MSV o GSV deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci - di seguito **SPmov**.

Al fine del calcolo di **SPmov** va osservata la seguente relazione:

$$SP_{mov} \geq 0,20 \times SV$$

Tale relazione ha, tuttavia, carattere indicativo ed eventuali altre soluzioni tecniche possono essere valutate nella fase dell'istruttoria del progetto edilizio: in tal caso il responsabile del procedimento attesta - con propria relazione - la congruità delle soluzioni proposte.

Di norma la **SPmov** deve essere contigua all'esercizio commerciale ed essere adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell'esercizio commerciale.

L'accesso all'area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

Per esercizi con SV oltre 1.500 mq. è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato alla clientela ed all'area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.

Per gli esercizi con SV oltre 800 mq. è consentito l'utilizzo (a fini della sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci) dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela; contestualmente è richiesto un incremento della dotazione di spazi destinati a parcheggio per la clientela.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di SV, relativi alle sole medie strutture, non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati degli standard minimi di **SPmov**; tali ampliamenti che possono essere concessi una sola volta, non danno luogo alla rimodulazione degli standard previsti dal presente piano di localizzazione.

DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITÀ COLLETTIVE E/O A VERDE PUBBLICO.

Ogni MSV e GSV deve dotarsi di *standard* minimi di spazi riservati ad attività collettive e/o a verde pubblico – di seguito SVP - secondo la seguente relazione:

$$SVP = 0,20 \times SV$$

Gli spazi minimi riportati si riferiscono ad attività commerciali all'interno di edifici già realizzati; nei casi di nuove costruzioni occorre invece il rispetto degli *standard* di cui all'art. 5 comma 1 – p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento – di seguito SLP – deve corrispondere la quantità minima – escluse le sedi viarie – di 40 mq. di spazi destinati a verde pubblico e/o ad attività collettive.

La sistemazione ambientale delle aree verdi deve prioritariamente avvenire con specie locali; occorre, inoltre, un'adeguata presenza di panchine e spazi per la sosta dei pedoni nonché di attrezzature per il gioco dei bambini. La parte residuale deve avere una sistemazione a prato con andamento non pianeggiante (dune prative con arbusti) ovvero deve prevedere la presenza di verde alberato.

Le superfici carrabili e quelle pavimentate in genere devono essere limitate a quelle strettamente necessarie per disimpegnare gli accessi, per gli approvvigionamenti e il parcheggio degli utenti e dei dipendenti.

Al rispetto dei criteri suindicati è subordinata l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico; in particolare - per quanto attiene agli ampliamenti di superficie di vendita - gli *standard* connessi all'assetto del territorio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita – relativi alle sole medie strutture di vendita - non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati della SVP minima richiesta; tali ampliamenti – che possono essere concessi una sola volta - non danno luogo alla rimodulazione degli *standard* previsti dal presente provvedimento.

CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI RACCORDI VIARI

Medie strutture di vendita:

- a) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- b) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere preferibilmente costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro; in particolare l'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

Grandi strutture di vendita:

- a) devono essere garantite tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita;
- b) il raccordo fra il parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico - scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
- c) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo é effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
- d) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
- e) tra le corsie di accesso e uscita dalla viabilità pubblica ai parcheggi non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico;
- f) lunghezza di accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a 15 m. per ogni 60 posti auto (solo per parcheggi pari o superiori a 10.000 mq. di superficie).

ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEI CENTRI STORICI ED INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARTISTICO STORICO E NATURALE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 33/99 e del 4° comma dell'articolo 3 della stessa legge, con separati e successivi atti, il Comune:

- a- prevede, ove di sua competenza, adeguate opere d'urbanizzazione, nonché misure concernenti la realizzazione di parcheggi;
- b- predispone soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;
- c- individua le aree da destinare alla localizzazione di mostre-mercato di prodotti artistici, artigianali e d'interesse culturale, collezionistico e amatoriale e di fiori e piante;
- d- predispone interventi di arredo urbano e promuove il centro storico quale luogo d'incontro e di aggregazione sociale;
- e- determina la quota del contributo del "costo di costruzione", nel centro storico, tenuto riguardo delle finalità dell'articolo 8 della L.R. n. 33/99;
- f- individua le aree di interesse storico artistico e naturalistico determinando per queste e per il centro storico (zona A) adeguati vincoli inerenti gli elementi di decoro e di arredo urbano cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali e gli interventi pubblici e privati;
- g- consente, per gli esercizi di vicinato del centro storico l'apertura domenicale, festiva, infrasettimanale e notturna in deroga alle disposizioni generali;

Allegato "B"

**REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER
L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO E IL TRASFERIMENTO DELLE
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** (articolo 3 comma 6
della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33).

INDICE

CAPO I	
(DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE)	
Articolo 1	3
CAPO II	
(MEDIE STRUTTURE DI VENDITA)	
Articolo 2	3
Articolo 3	4
Articolo 4	4
Articolo 5	5
Articolo 6	5
CAPO III	
(GRANDI STRUTTURE DI VENDITA)	
Articolo 7	6
Articolo 8	7
Articolo 9	7
Articolo 10	8
Articolo 11	8
Articolo 12	9
CAPO IV	
(NORME FINALI E TRANSITORIE)	
Articolo 13	9
Articolo 14.....	10

CAPO I

(Definizioni ed ambito di applicazione)

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di apertura, ampliamento, accorpamento e trasferimento di sede e di titolarità delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio del Comune di Macchia d'Isernia.
3. L'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, l'accorpamento, il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita è rilasciata contestualmente al titolo edilizio ove questo non sia già esistente.

CAPO II

(Medie Strutture di Vendita)

Articolo 2

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata (utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114) al protocollo generale del Comune.
2. L'istanza deve essere diretta al responsabile del servizio commercio (di seguito responsabile competente) il quale, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale, procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, trasmette copia degli atti al responsabile dell'ufficio tecnico e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) pianta planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali, delle superfici di vendita e di quelle a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
4. Qualora l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una media struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica,

idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il responsabile competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine, di cui al comma 7 del presente articolo, il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
7. Quando, in sede di esame della domanda, il responsabile competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
8. Decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del Comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

Articolo 3

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio con l'acquisizione al protocollo generale del Comune.
2. Il responsabile indice una conferenza di servizi invitando i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
3. La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 4

1. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, il responsabile competente - previa redazione da parte del responsabile del procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri - rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.

3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 5

1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile competente nel termine di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il responsabile del servizio dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 6

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO III

(Grandi Strutture di Vendita)

Articolo 7

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, al protocollo generale del Comune.
2. L'istanza deve essere diretta al Responsabile del servizio competente in materia di commercio, il quale, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune, procede agli adempimenti di cui all'articolo 12 comma 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 e agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, trasmette copia degli atti al responsabile dell'ufficio tecnico e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 12 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 nonché da:
 - a) relazione tecnico - economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante;
 - b) studio della viabilità dell'area, corredata da un'analisi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c) simulazione dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte.
4. Entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del comune, il responsabile del servizio competente indice la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 fissandone la data di svolgimento per un giorno non antecedente il trentesimo giorno successivo a quello d'indizione.
5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre, altresì, presentare contestualmente una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
7. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 4 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
8. Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
9. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, il Responsabile competente trasmette a tutti i soggetti convocati copia della documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una propria relazione attestante la conformità ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, nonché, se necessaria, relazione dell'ufficio tecnico e/o parere della commissione edilizia.
10. Decorsi 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Articolo 8

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio con l'acquisizione al protocollo generale del Comune.
1. Il dirigente Responsabile del servizio procede ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento invitando alla conferenza di servizi anche i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Articolo 9

1. La conferenza di servizi, all'inizio della prima seduta, assume - a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto - le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori ed all'accertamento della legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.
2. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.
3. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto un rappresentante della Regione Molise, uno della Provincia ed il Responsabile competente del

Comune; partecipano, inoltre, con funzioni consultive e senza diritto di voto i soggetti indicati dall'articolo 12 comma 5 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del comune con qualifica non inferiore alla posizione D del CCNL comparto Regioni – Enti Locali del 31.03.1999.

4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente invitata, non vi abbia partecipato o vi abbia partecipato con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne la volontà.
5. Le amministrazioni preposte alla tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, eventualmente invitate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, si pronunciano in merito all'interesse da ciascuna tutelato.
6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti l'istanza, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui all'art. 7 comma 9 del presente regolamento è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.
7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 12 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e dal presente regolamento, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 10

1. Acquisite le determinazioni della conferenza di servizi, il Responsabile competente rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato entro i dieci giorni successivi.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 11

1. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune antecedentemente ai sessanta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Responsabile competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 12

1. Il trasferimento della gestione e dello titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO IV

(Norme finali e transitorie)

Articolo 13

1. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificati medie strutture di vendita.
2. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificate grandi strutture di vendita.
3. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, dandone immediata comunicazione al Comune.

4. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

Articolo 14

1. La competenza alla ricezione, all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sarà del Responsabile dello sportello unico, previsto dal decreto legislativo n. 112/98 e dal D.P.R. 447/98, a decorrere dalla data della sua attivazione.

Note

Nota all'art. 1

Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 4.

Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
- g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
 - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

- c) alle associazioni dei produttori orto frutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;
- f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività'.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Note all'art. 2

Il testo dell'art. 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 10
(Disposizioni particolari)

(...)

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

Il testo degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 è il seguente:

Art. 7.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Nota all'art. 3

Il testo degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241 è il seguente:

Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza

sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2 bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3 bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4 bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 14-bis.

1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda

l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e, comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.

Art. 14-ter

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del ministero dei lavori pubblici.

Art. 14-quater

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 è il seguente:

Art. 3

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n° 114/98:

a) (...)

b) provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti di polizia locale alle disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, del decreto legislativo n° 114/98.

Note all'art. 6

Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 5.

Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso

professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.

Il testo dell'art. 1105 del codice civile è il seguente:

Art. 1105

1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.

2. per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

3. (...)

4. (...).

Nota all'art. 7

Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 9.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Nota all'art. 13


Il testo dell'art. 2208 del codice civile è il seguente:

Art. 2208

1. L'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'impresa cui è preposto.

Il sottoscritto, certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 09/7-01.....e che da tale data e sino al 23/7/01.....vi è rimasta affissa.

Contro la stessa non sono stati prodotti reclami.

 ~~MESSO COMUNALE~~
.....

Macchia d'Isernia.....li 05/7/01.....



PER COPIA CONFORME
li 9 LUG. 2001
IL SEGRETARIO COM.LE
(dott.ssa Gloria Di Rini)

REGIONE MOLISE

COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di

.....

n.° prot..... del

Il Presidente

REGIONE MOLISE

COMITATO DI CONTROLLO

..... Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Isernia

Prot. N. 967

Decisione N. 352


La Sezione nella seduta del

17 GIU. 2001

non ha rilevato vizi


Isernia 17 GIU. 2001

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carugno)





IL PRESIDENTE
(Dott. Emanno Carà)



		DELIBERAZIONE
Publicata all'Albo Pretorio	il	N° 5
Comunicata ai Capigruppo	il Prot. N°	
Trasmessa al Co.Re.Co.	il Prot. N°	



COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica alla delibera del commissario ad ACTA del 9.7.2001- Strutture di vendita.

L'anno duemila quattro il giorno...tre..... del mese dimarzo..... alle ore ..19,45.... nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta straordinaria ed in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1) **FARDONE** Camillo
- 2) **MARTINO** Pietro Aldo
- 3) **MELORO** Cosmo
- 4) **CARANCI** Giulia
- 5) **FARDONE** Mario
- 6) **BICCIATO** Davide Natale
- 7) **PIROLLI** Nicolino
- 8) **RENZI** Michele
- 9) **GRANDE** Mario
- 10) **SIRAVO** Giusto
- 11) **FARDONE** Peppino
- 12) **STASI** Mario Domenico
- 13) **MAINARDI** Antonio

Presidente

Consigliere

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

TOTALI

Presenti	Assenti
x	
	x
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
x	
x	
x	
x	
11	2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale dott. Alfonso LA BANCA. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Camillo FARDONE, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera del 09/07/2002 del Commissario ad Acta Manlio Palanca, nominato con decreto dell'Assessore Regionale alle Politiche per lo sviluppo n° 235 del 17/05/2001, al fine di porre in essere nel Comune di Macchia d'Isernia gli adempimenti urbanistici e regolamentari ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 27/09/199, n°33- Esercizio poteri sostitutivi. Preso atto che con la delibera suddetta si approvavano gli allegati A) e B) che rispettivamente regolamentavano "piano di razionalizzazione delle medie e grandi strutture di vendita" e "Regolamento e procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle medie strutture di vendita

Ritenuto procedere con il presente atto ad una modifica della delibera del Commissario ad Acta eliminando completamente l'art. 14 dell'allegato B) Regolamento e procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle medie strutture di vendita (art. 3 comma 6 della legge Regione Molise 27/07/1999, n°33);

Precisato che L'art. 14 così recita: "la competenza alla ricezione, all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sarà del Responsabile dello sportello unico, previsto dal decreto legislativo n°112/98 e dal D.P.R. 447/98, a decorrere dalla data della sua attivazione".

Precisato altresì che l'art. 14 viene così riformulato: "la competenza alla ricezione, all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sarà del Responsabile Comunale addetto al servizio di che trattasi";

Con voti favorevoli 10 astenuto 1 (Mainardi Antonio);

DELIBERA

Di modificare per i motivi espressi in narrativa la delibera del Commissario ad Acta, del 09/07/01 ad oggetto "adempimenti urbanistici e regolamentari ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 27/11/1999, n° 33;

Di dare atto che la modifica riguarda l'art 14 dell'allegato B) della delibera suddetta che viene interamente sostituito con la presente dicitura: "la competenza alla ricezione, all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sarà del Responsabile Comunale addetto al servizio commercio";

Di trasmettere copia della presente al "SUAP" di Isernia

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico:
Geom. Osamo Ricci



[Handwritten signature]

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria:
Rag. Aldo Tedeschi

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camillo Fardone

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE
-dott. Alfonso La Banca-



Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 05.3.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
-dott. Alfonso La Banca-

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME

5 MAR. 2004

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. Alfonso La Banca -



[Handwritten signature]